



## Città di Legnano

ENTE	SIGLA	NUMERO	DATA
COMUNE DI LEGNANO	G.C.	45	23-03-2021
OGGETTO			
CORRISPONDENZA TRA LE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE INDICATE DAL DM 1444/1968 E S.M.I. E GLI AMBITI INDIVIDUATI DAL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMI 219-224, DELLA LEGGE N. 160 DEL 27 DICEMBRE 2019 (LEGGE DI BILANCIO 2020) PER IL RECUPERO/RESTAURO DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI ESISTENTI			

### **ESTRATTO DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE**

L'anno Duemilaventuno addì Ventitre del mese di Marzo alle ore 15:30, nell'apposita sala delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE con l'intervento dei signori:

N.	COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRES.	DA REMOTO	ASS.
1	RADICE LORENZO	SINDACO PRESIDENTE	- X		
2	PAVAN ANNA	VICE SINDACO	X		
3	FEDELI LORENA	ASSESSORE	X		
4	GARBARINO ALBERTO	ASSESSORE	X		
5	BIANCHI MARCO	ASSESSORE	X		
6	BRAGATO GUIDO NICCOLO'	ASSESSORE	X		
7	MAFFEI ILARIA	ASSESSORE	X		
8	BERNA NASCA MONICA	ASSESSORE	X		

Il dott. RADICE LORENZO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il segretario generale dott.ssa D'AGOSTINO SANDRA.

CORRISPONDENZA TRA LE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE INDICATE DAL DM 1444/1968 E S.M.I. E GLI AMBITI INDIVIDUATI DAL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMI 219-224, DELLA LEGGE N. 160 DEL 27 DICEMBRE 2019 (LEGGE DI BILANCIO 2020) PER IL RECUPERO/RESTAURO DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI ESISTENTI

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020), all'art. 1, commi da 219 a 224, ha introdotto la detrazione fiscale (irpef) denominata "bonus facciate", che dispone "*Per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento*";
- l'art. 2 del D.M. 1444/68 e s.m.i. classifica le zone territoriali omogenee secondo la seguente definizione:
  - A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  - B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;
  - C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);
  - D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;
  - E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);
  - F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale;
- il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo (MIBACT) con la nota prot. n. 4961 del 19/02/2020 precisa che per usufruire di tale beneficio fiscale, occorre semplicemente che gli edifici si trovino in aree che, indipendentemente dalla loro denominazione, siano riconducibili o comunque equipollenti a quelle

A o B descritte dal D.M. 1444/68;

Considerato che:

- la Legge Regionale 11 marzo 2005 n 12 s.m.i. ha definito un modello per la pianificazione urbanistica comunale che non si basa sulla suddivisione in zone territoriali omogenee secondo i dettami del D.M. 1444/68;
- in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. 12/2005 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 8/03/2017 il Consiglio Comunale ha definitivamente approvato la variante parziale e diffusa al documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi del vigente PGT (PGT 2.0), divenuto efficace in data 28/06/2017 a seguito della pubblicazione sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 26 dell'avviso di approvazione definitiva;
- il Piano delle Regole del vigente PGT ripartisce il Tessuto Urbano Consolidato (TUC) nelle seguenti classi, riportate dal Piano delle Regole nella Tav. RP01 – Carta della Disciplina delle Aree, aventi caratteristiche omogenee per morfologia, densità edilizie, vocazioni funzionali:
  - Aree A - Ambiti dei nuclei di antica formazione;
  - Aree B - Aree del tessuto urbano consolidato a prevalente vocazione residenziale
  - Aree C - Aree di completamento del tessuto consolidato
  - Aree D - Aree del tessuto consolidato delle attività produttive
- gli atti ed elaborati costituenti il vigente P.G.T. non prevedono la classificazione del territorio in zone territoriali omogenee ai sensi del D.M. 1444/1968, per cui si rende necessaria la redazione di una specifica elaborazione cartografica volta a determinare la corrispondenza tra la norma nazionale utilizzata ai fini fiscali e le previsioni di pianificazione comunale;

Ritenuto che:

- esclusivamente ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, commi 219-224, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020) si rende necessario individuare una corrispondenza tra le zone territoriali omogenee A e B , di cui al D.M. 1444/68 e gli ambiti edificati, senza che ciò costituisca atto di pianificazione o di modifica ed integrazione del vigente PGT;
- la suddetta corrispondenza tra le zone territoriali omogenee A e B , di cui al D.M. 1444/68 e s.m.i., e gli ambiti del Tessuto Urbano consolidato (TUC) del vigente PGT può essere declinata secondo il seguente schema:
  - ZONA A: Aree A - Ambiti dei nuclei di antica formazione;
  - ZONA B: Aree B - Aree del tessuto urbano consolidato a prevalente vocazione residenziale;

Rilevato che:

- si è proceduto a predisporre una specifica elaborazione cartografica che consente di individuare una corrispondenza tra l'attuale condizione del Tessuto

Urbano Consolidato (TUC) e le zone omogenee A e B come definite dal D.M. 1444/68, sulla scorta dei seguenti criteri:

- individuazione delle Aree A – Ambiti dei nuclei di antica formazione, come definiti dal vigente PGT, come corrispondenti alle zone omogenee A) ai sensi del D.M. 1444/68;
- individuazione delle Aree B - Aree del tessuto urbano consolidato a prevalente vocazione residenziale, come definite dal vigente PGT, come corrispondenti alle zone omogenee B) ai sensi del D.M. 1444/68;
- individuazione all'interno degli ambiti edificati, del Tessuto Urbano Consolidato (TUC), delle zone destinate dal vigente PGT ad Aree per servizi pubblici e d'interesse pubblico o generale che per caratteristiche edificatorie possono considerarsi la naturale estensione delle Aree A o B come definite dal vigente PGT;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 49, c. 1 del T.U.E.L., sulla presente proposta di deliberazione il dirigente del settore "Assetto e gestione del territorio" ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa, allegato alla presente;
- non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente;

Con voti unanimi, resi in forma palese

#### DELIBERA

- 1) di rendere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che le Zone territoriali omogenee A e B di cui al richiamato D.M. 1444/68 e s.m.i., ai fini esclusivi dell'applicazione dell'articolo 1, commi 219-224, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020), riferibili alla situazione attuale del tessuto urbano consolidato, sono corrispondenti a quelle individuate nell'elaborato **allegato A** che si approva con la presente deliberazione;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione non costituisce atto di pianificazione e di modifica od integrazione del vigente PGT;
- 4) di dichiarare, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del T.U.E.L., al fine di agevolare i cittadini che intendono avvalersi della detrazione fiscale "bonus facciate";
- 5) di disporre che, in conformità all'art. 125 del T.U.E.L., la presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all'albo on line sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.



Il presidente Lorenzo Radice

Il segretario generale Sandra D'Agostino

Il sottoscritto Segretario Generale

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Sandra D'Agostino

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo on line il 06.04.2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124 del TUEL.

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Sandra D'Agostino